

Originale

Comune di JOVENCAN
Regione Autonoma Valle d'Aosta



Commune de JOVENCAN
Région Autonome Vallée d'Aoste

Deliberazione di **Giunta Comunale N. 59** del 22/10/2012

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladodici** addì **ventidue** del mese di **ottobre** alle ore **quattordici** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Sono intervenuti alla seduta:

Cognome e Nome	presente
PEPELLIN SANDRO - Sindaco	Sì
TURILLE GERMANO - Vice Sindaco	Sì
LAFFRANC DAVIDE - Assessore	Sì
QUENDOZ PIERO - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale LANESE Dott. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PEPELLIN SANDRO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Richiamato l'art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in merito alla competenza all'approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

Richiamato altresì il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22/03/2002 e s.m.i., il quale attribuisce la competenza ad adottare i regolamenti alla Giunta Comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 in data 17/02/2012 con cui il Comune ha provveduto all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2012;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 5 in data 16/01/2012 con cui il Comune ha provveduto all'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria relative al medesimo anno;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale approvazione del bilancio, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446,

come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

Visto l'art. 13, comma 12bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, in materia di imposta municipale propria, il quale ha stabilito che *«entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo»;*

Considerato che, con decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2012 n. 187, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012;

Tenuto conto che, con nota assunta agli atti al prot. n. 3814 del 21/09/2012, il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA) ha comunicato che il Consiglio di amministrazione ha approvato lo schema di regolamento tipo per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), con deliberazione n. 48/2012 del 18 settembre 2012;

Ritenuto pertanto opportuno fare proprio lo schema di regolamento tipo approvato dal CELVA ai fini di disciplinare le modalità di applicazione dell'imposta municipale propria sul territorio comunale, specificando che la data di decorrenza dell'applicazione del regolamento ha efficacia a partire dal 1° gennaio 2012;

Ritenuto di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA;

RICHIAMATI:

⇒ la deliberazione n. 5 in data 17/02/2012, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014;

⇒ la deliberazione della giunta comunale n. 17 del 19/03/2012, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo all'esercizio finanziario 2012;

VISTI:

⇒ il regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta);

⇒ il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole, in merito alla presente deliberazione, espresso dal Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 9, della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46;

Visto il vigente statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE** che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2012, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. **DI STABILIRE** che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
4. **DI TRASMETTERE**, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
PEPELLIN SANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
LANESE Dott. GIUSEPPE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 29/10/2012 al 13/11/2012.

Jovençan, lì 14/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
LANESE Dott. GIUSEPPE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/10/2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LANESE Dott. GIUSEPPE